

Regolamento
Organismo di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Bari



Indice

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	3
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	4
ART. 4 – ISCRIZIONE	4
ART. 5 – ORGANI.....	5
ART. 6 – REFERENTE.....	5
ART. 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	7
ART. 8 – REQUISITI AMMISSIBILITA’ DOMANDA	9
ART. 9 – ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI.....	9
ART. 10 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	11
ART. 11 – GESTORE DELLA CRISI.	11
ART. 12 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE.....	12
ART. 13 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA DEL GESTORE.....	13
ART. 14 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL GESTORE DELLA CRISI.....	13
ART. 15 – AUSILIARI DEL GESTORE	14
ART. 16 – RINUNCIA DELL’INCARICO.	14
ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA.....	15
ART. 18 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	16
ART. 19 – DETERMINAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DELL’OCC	17
ART. 20 – RESPONSABILITÀ	19
ALLEGATO “A” – CODICE ETICO	20
ALLEGATO “B” – REGOLAMENTO AUTODISCIPLINA GESTORI DELLA CRISI EX ART. 10 COMMA 5 DEL D.M. 2020/2014	24

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal d.lgs. n. 14 del 2019, gestite dall'OCC Commercialisti di Bari come definito dall'art. 2, lett. t), d.lgs. n. 14 del 2019.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 202/2014 e disciplina l'organizzazione dell'OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell'Elenco dei Gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Il presente regolamento, contenente anche norme di autodisciplina ("Codice Etico") vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – Funzioni e obblighi dell'Organismo di Composizione della Crisi

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dal d.m. n. 202/2014 e negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti e dal d.lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni ed integrazioni (CCII), e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del d.m. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'OCC è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

L'Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto:

- a) istituire, conservare ed aggiornare un elenco dei Gestori della crisi ed un registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore,

- al Gestore designato ed all'esito del procedimento;
- b) non accettare lo svolgimento del servizio di gestione della crisi quando risulti una situazione di conflitto di interessi;
- c) trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- d) trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, nei modi e termini previsti dalla Legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
- e) adottare il Codice etico dei gestori delle crisi allegato al presente Regolamento.

Articolo 3 – Organizzazione dell'Organismo di Composizione della Crisi

L'OCC è organismo dell'Ordine di cui rappresenta una "articolazione interna" e la cui riservatezza e indipendenza sono garantite da specifica organizzazione contabile amministrativa e gestionale.

L'Organismo ha sede legale e operativa presso la sede dell'ODCEC di Bari.

Articolo 4 – Iscrizione

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, ovvero il *Referente* in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero di Giustizia e ne segue i successivi adempimenti previsti dalla normativa.

Articolo 5 – Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate,

sono istituiti i seguenti organi:

a) il *Referente*;

b) la *Segreteria amministrativa*.

Articolo 6 – Referente

Il *Referente* è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Il *Referente*, che può essere un soggetto estraneo al Consiglio, viene nominato dal Consiglio dell'Ordine e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio che ha provveduto alla nomina, salvo revoca o dimissioni, e può essere rinominato.

Le cariche di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina e del Comitato pari opportunità, sono incompatibili con la funzione di Referente.

La cessazione del Referente, per scadenza naturale dell'incarico, produce effetto dalla nomina del nuovo Referente, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

In caso di assenza o di impedimento del Referente, per qualsiasi causa o natura, che assumano i caratteri della permanenza, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, senza indugio, deve convocare il Consiglio dell'Ordine e provvedere alla sua sostituzione.

Il *Referente* può essere revocato con apposita delibera dal Consiglio dell'Ordine per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi che è chiamato ad adempiere per conto dell'Organismo.

Il Referente:

- esegue il proprio incarico con indipendenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.m. n. 202/2014, ed imparzialità;
- verifica che le domande di iscrizione all'elenco dei gestori della crisi siano conformi all'art. 4, del d.m. 202/2014 e provvede all'invio delle stesse al Responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia;
- verifica l'avvenuto assolvimento da parte dei Gestori degli specifici obblighi formativi in materia di sovraindebitamento richiesti dalla legge;
- nomina, sostituisce e revoca i Gestori della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo;
- segnala al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio di Disciplina le violazioni della legge, del Regolamento e del codice etico dei gestori iscritti nell'Elenco;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei Gestori della crisi;
- relaziona al Consiglio dell'Ordine sul funzionamento dell'OCC, annualmente in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio;
- utilizza i sistemi informatici per la gestione amministrativa delle procedure da sovraindebitamento e per la rilevazione dei dati di monitoraggio statistico da trasmettere annualmente al Responsabile ai sensi

dell'art. 13 del d.m. n. 202/2014;

- pubblica sul sito dell'Ordine l'elenco degli incarichi affidati ai gestori della crisi.

Il *Referente* è, altresì, obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ex art. 3 del d.m. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori della crisi, adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

Gli impegni di spesa relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 1.000,00 (mille/00), deliberati dal *Referente*, dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal *Referente* stesso.

L'attività prestata dal *Referente* potrà essere oggetto di compenso previa delibera del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, all'atto della nomina o successivamente. Il compenso del Referente graverà sugli introiti dell'OCC nella misura e secondo criteri che verranno deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 7 – Segreteria amministrativa

La *Segreteria amministrativa* è composta da un Segretario, nominato dal Referente, e da un numero di persone fisiche, scelte fra il personale dipendente dell'Ordine.

La *Segreteria*, che ha sede presso l'Organismo, svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La *Segreteria* tiene un registro, anche in formato elettronico, in cui annotare, per ogni procedimento

di sovraindebitamento, i relativi dati identificativi ed almeno:

1. il numero d'ordine progressivo;
2. i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento;
3. il Gestore della crisi nominato;
4. la durata del procedimento e il relativo esito.

In occasione della presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi la Segreteria Amministrativa svolge le seguenti attività:

- a) riceve le domande di richiesta di nomina del Gestore della crisi solo se presentate allo sportello dell'OCC personalmente dal debitore o da un suo procuratore, alla PEC dell'OCC, o attraverso la piattaforma informatica adottata dal OCC;
- b) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
- c) effettua l'annotazione nell'apposito registro della crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per l'eventuale ammissione;
- d) verifica che sia stato pagato il 1° acconto del procedimento;
- e) controlla l'incasso dei compensi e delle spese dovuti dal debitore per l'attività prestata dall'Organismo mediante i propri Gestori della crisi;
- f) comunica al Tesoriere dell'Ordine i pagamenti da effettuare ai Gestori della crisi per i compensi loro spettanti;
- g) svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente.

Articolo 8 - Requisiti ammissibilità domanda

Le domande di ammissione all'OCC devono essere presentate esclusivamente tramite i modelli adottati dall'Organismo messi a disposizione del debitore sul sito web dell'Organismo.

Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta e della copia della ricevuta che attesta il pagamento del 1° acconto di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00).

La domanda può essere trasmessa con modalità cartacea (deposito presso la segreteria) o telematica (Pec dell'OCC o altro domicilio digitale eventualmente indicato sul sito web) oppure sulla piattaforma eventualmente adottata dall'Organismo.

Articolo 9 - Elenco dei Gestori della crisi

La Segreteria amministrativa riceve le domande di iscrizione nell'elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento presentate presso lo sportello o a all'indirizzo PEC dell'Organismo.

Presso la Segreteria è tenuto e aggiornato, sotto la responsabilità del Referente, un Registro informatico dei Gestori della crisi dell'Organismo.

Nel Registro sono annotati, per ogni Gestore, il numero progressivo d'iscrizione, i dati identificativi, eventuali provvedimenti e i requisiti d'iscrizione previsti dal d.m. n. 202/2014.

Possono presentare la domanda di iscrizione all'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo i soli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari che:

- 1) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8, del d.m. n. 202/2014;
- 2) siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del d.m. n. 202/2014;

- 3) siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- 4) siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione all'Ordine;
- 5) non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- 6) siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.

Coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei Gestori della crisi dovranno presentare domanda all'OCC, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato B del presente Regolamento, costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco:

- a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- b) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014;

In questi casi, qualora il Gestore abbia in corso una procedura assegnata, Il Referente provvede alla immediata sostituzione con contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta variazione.

Articolo 10 - Formazione dei Gestori della crisi

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori tenuto presso l'OCC ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, co. 5, d.m. n. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 della norma citata.

Il professionista iscritto all'Elenco dei gestori è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale della durata complessiva di 40 ore in conformità al comma 5, lett. d) del d.m. 202/2014.

In caso di cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi per non aver adempiuto all'obbligo formativo di aggiornamento biennale previsto dal citato d.m. n. 202/2014, il professionista potrà presentare nuova domanda di iscrizione all'elenco dei Gestori della crisi tenuto presso il Ministero della Giustizia, decorsi non meno di 6 mesi dalla data di cancellazione.

Articolo 11 – Gestore della crisi

Il Gestore della crisi, come definito dal D.M. 202/2014, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della stessa, è effettuata dal *Referente* tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo, iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 del d.m. 202/2014, secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Le prestazioni di Gestore della crisi – come disciplinate dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014 – possono essere svolte in forma individuale o collegiale; in questo caso l'organo collegiale sarà composto da un massimo di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, il Referente può valutare l'opportunità di attribuire a ciascun componente specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione.

Il Gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice etico (Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

Fatte salve le ulteriori previsioni dei Codici deontologici delle professioni regolamentate, il Gestore non può ricevere dal debitore alcun incarico professionale o di differente natura per dodici mesi successivi alla conclusione della procedura di composizione della crisi.

In ogni caso si applicano al Gestore le disposizioni di cui agli art. 11 e 12 del d.m. n. 202/2014.

Articolo 12 – Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del Gestore

Il Gestore della crisi comunica entro 5 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC l'accettazione dell'incarico.

Decorso il termine di 5 giorni senza che sia pervenuta alla segreteria amministrativa l'accettazione, il referente potrà procedere alla nomina di un altro Gestore.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità e/o imparzialità.

La dichiarazione deve essere resa nota al Tribunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del d.m. n. 202/2014, e al Referente.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Articolo 13 – Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza del Gestore

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori tenuto presso l'OCC ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui agli artt. 4 e 11 del d.m. n. 202/2014 di cui al Codice Etico di cui all'Allegato A.

Articolo 14 - Modalità di svolgimento dell'attività del Gestore della crisi

Il Gestore nominato entro 30 giorni dalla data di consegna del fascicolo e successivamente ogni 60 giorni, relaziona il Referente sullo stato di avanzamento della procedura, evidenziando eventuali criticità emerse.

Il Gestore comunica la non fattibilità della proposta formulata dal debitore entro il termine di 60 gg dalla consegna del fascicolo.

Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la Legge affida all'OCC, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente per la riscossione, al tribunale; trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano e relazione finale.

Il Gestore della crisi presta la massima puntualità nello svolgere i suddetti adempimenti.

Articolo 15 – Ausiliari del Gestore

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari, esperti in materie specifiche e con particolari competenze, nell'espletamento delle proprie funzioni, informando il Referente, che nel caso condivida la necessità della nomina, anche successiva all'apertura della procedura presso l'OCC, né terrà conto in fase di predisposizione o di integrazione del preventivo di spesa.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché a divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento, dal Codice Etico (allegato A) e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 del codice civile.

Il debitore dovrà essere informato della nomina e degli eventuali oneri connessi.

Articolo 16 – Rinuncia dell'incarico

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del *Referente* tramite PEC.

In caso di rinuncia, il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, il Referente ne terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e, ove rilevi violazione del Regolamento e/o del Codice Etico, procede con le segnalazioni al Consiglio di disciplina dell'Ordine.

Articolo 17 – Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e revoca

Non possono essere nominati come Gestori della crisi, e se nominati decadono, coloro che:

- rivestono la carica di Referente;
- rivestono la carica di componente del Consiglio dell'Ordine, di componente del Collegio dei Revisori e di componente del Consiglio di Disciplina;
- hanno chiesto la cancellazione dall'Ordine;
- si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento;
- si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del d.lgs. 139/2005;
- sono legati al debitore, e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;
- hanno prestato negli ultimi cinque anni, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero hanno partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico (Allegato A) garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla Procedura.

In caso di inadempimento da parte del Gestore della crisi ai doveri previsti dalla vigente normativa e/o dal regolamento, tale da ledere l'immagine dell'Organismo e/o generare doglianze o conflitti con il sovraindebitato, il Referente può revocare il Gestore della crisi dall'incarico conferito, con segnalazione al Consiglio di disciplina dell'Ordine.

In questo caso al Gestore della crisi revocato non spetterà alcun compenso.

Articolo 18 – Obbligo di riservatezza

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012, del d. lgs. 14/2019 e del decreto. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera nell'Organismo e tutti coloro che intervengono al Procedimento, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al Procedimento di composizione della crisi.

Il Gestore della crisi per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge 3/2012, dal d.lgs 14/2019 e dal d.m. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere ai dati ed alle informazioni contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al regolamento UE679/2016 e al d.lgs. 196/2003.

Articolo 19 – Determinazione compensi e rimborsi spese dell'OCC

I compensi corrisposti all'OCC comprendono quelli per il Gestore della crisi, per l'OCC e l'eventuale rimborso delle spese anticipate.

Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.

All'Organismo spetta il rimborso forfettario delle spese del 15%, ex art. 14, terzo comma del d.m. 202/2014.

Contestualmente alla presentazione dell'Istanza per la richiesta all'ammissione ed all'avvio della

procedura, il debitore istante procede al pagamento di un importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) Iva inclusa, non rimborsabile, a titolo di acconto.

Il preventivo dei compensi e delle spese, provvisoriamente determinato dal Referente sulla base della documentazione rilasciata dal debitore nella fase di avvio della procedura, sarà reso noto al debitore per la sua accettazione e approvazione.

Nel preventivo così determinato, saranno indicati gli ulteriori acconti successivi al primo, corrisposto in sede di presentazione della domanda, le scadenze e le modalità con cui dovranno essere effettuati i versamenti.

I versamenti degli acconti successivi al primo saranno effettuati entro e non oltre 7 giorni dalla data di richiesta inoltrata al debitore o al suo delegato, a cura della segreteria dell'Organismo.

Il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, determina, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della segreteria, entro 30 giorni dalla citata richiesta.

La misura dei compensi ricevuti in acconto, fino al rilascio della Relazione, non può superare il 50% dei compensi pattuiti con il debitore.

Il saldo del compenso e delle spese, determinato dal Referente in via definitiva, dovrà essere corrisposto:

- in caso di omologa da parte del Tribunale, con le modalità previste nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o nella proposta di concordato minore;
- in caso di apertura della liquidazione controllata da parte del Tribunale, con le modalità previste nel programma di liquidazione.

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla legge.

Tuttavia, in caso di mancata omologa dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore e delle proposte di concordato minore, o di mancata dichiarazione di apertura della Procedura di liquidazione controllata da parte del Tribunale, il saldo del compenso spettante sarà limitato al 50% di quanto determinato in via definitiva, da corrispondersi entro 30 giorni dal provvedimento di diniego del Tribunale.

Il rapporto tra Organismo e Gestore della crisi è di natura professionale e senza vincoli di subordinazione.

L'Organismo, ad ogni pagamento effettuato dal sovraindebitato a titolo di acconto o di saldo, liquida al Gestore i compensi ad egli spettanti.

L'acconto e il saldo saranno ripartiti secondo la seguente determinazione:

- 70% in favore del Gestore della crisi;
- 30% sarà trattenuto dall'Organismo, per i costi di amministrazione.

In caso di composizione collegiale, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dal debitore.

Il Gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell'OCC.

In caso di mancato pagamento da parte del debitore, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'Organismo da parte del Gestore della crisi che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC è chiamato ad intraprendere, rimettendo al Consiglio dell'Ordine, sentito il Gestore della Crisi, ogni valutazione circa il recupero coattivo del credito. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.

Articolo 20 – Responsabilità

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO “A”

CODICE ETICO DEL GESTORE

Articolo 1 – Indipendenza

Il Gestore della crisi:

- non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.

Per soggetti che hanno interesse nell’operazione si intendono:

- i creditori;
- i soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;

- il coniuge, la parte dell'unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al quarto grado, del debitore persona fisica;

- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 – Imparzialità e neutralità

Il Gestore della crisi valuta in modo imparziale i fatti della controversia.

Il Gestore della crisi non deve avere interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento; è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e del servizio.

Articolo 3 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti che hanno interesse al Procedimento.

Articolo 4 – Professionalità e competenza

Il Gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'ordinamento

professionale e deve essere in regola con gli obblighi della formazione professionale continua (FPC).

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnatagli.

Articolo 5 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della procedura assegnatagli.

Articolo 6 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 7 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

Egli collabora con il referente con il quale scambia tempestivamente ogni informazione utile per l'espletamento del proprio incarico e per consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi dell'organismo

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

Articolo 8 – Onorabilità

Il Gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice

civile;

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'articolo 16 della legge n. 3/2012 nonché nel Capo IV del Titolo IX del d.lgs. n. 14/2019;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Articolo 9 – Composizione collegiale

In caso di composizione collegiale ciascun componente è tenuto al rispetto del Codice Etico.

Articolo 10 – Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei gestori, il Gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'OCC il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.

La violazione e l'inosservanza del presente Codice Etico comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

ALLEGATO “B”

REGOLAMENTO AUTODISCIPLINA GESTORI DELLA CRISI EX ART. 10 COMMA 5 DEL D.M. 2020/2014

Articolo 1 - Contestazione scritta della violazione

Nei casi in cui il Gestore incorra nella violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, il Consiglio dell’Ordine, sentito il referente, provvede alla formale contestazione dell’addebito, assegnando al Gestore 15 giorni per presentare le proprie deduzioni.

Articolo 2 - Irrogazione della sanzione

Il Consiglio dell’Ordine, ascoltato il Gestore, valutati gli atti trasmessi dal referente e le deduzioni presentate dal Gestore, nei casi di riscontrata violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti provvede alla all’irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo art. 3.

Nei casi di sospensione o cancellazione dall’Elenco dei gestori, il referente provvede tempestivamente a sostituire il Gestore negli incarichi in corso.

Articolo 3 - Sanzioni

Possono essere irrogate le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione e della cancellazione dall’Elenco dei gestori.

La sanzione dell’avvertimento è irrogata al Gestore che sia incorso nella violazione di uno degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, purché il fatto sia di lieve entità.

La sanzione della sospensione dall’Elenco dei gestori, per non più di sei mesi, è irrogata al Gestore che

sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A".

La sanzione della cancellazione è irrogata al Gestore, già ammonito o sospeso dall'Elenco nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A", o in caso di gravi violazioni che minano il rapporto fiduciario con l'OCC.

Articolo 5 - Procedimento disciplinare presso l'Ordine di appartenenza

Qualora con la violazione degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A" concorrano fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Consiglio dell'Ordine ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 6 - Obbligo di comunicazione del referente

Il referente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche a mezzo PEC, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco irrogati in conformità a quanto previsto nel presente Allegato.